

# COMUNE di POSITANO



## P.A.D. Piano Attuativo di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo

COMMITTENTE		FIRMA
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI POSITANO		
ELABORATO		
DISCIPLINARE TECNICO		
PROGETTISTA INCARICATO		TAVOLA
<div>Arch. Domenico Maria Manzione</div> <div></div>		R.06
DATA		REVISIONE
settembre 2025		

## SOMMARIO

Disciplinare Tecnico .....	2
PREMESSA .....	2
PARTE I - DISCIPLINARE .....	2
PARTE II – PRESCRIZIONI .....	11
P.1 - CORRETTO EQUILIBRIO TRA LE AREE CONCESSE A SOGGETTI PRIVATI E GLI ARENILI LIBERAMENTE FRUIBILI .....	11
P.2 - LIBERA E PIENA ACCESSIBILITÀ AL MARE .....	11
P.3. - FASCIA DEL SOGGIORNO ALL'OMBRA .....	12
P.4. - CONDIZIONI ESSENZIALI AGLI EFFETTI DI CDM .....	12
P.5. – DISPOSIZIONI PERMANENTI .....	13
P.6. – AREA PER ANIMALI D'AFFEZIONE .....	13
PARTE III - CRITERI TECNICI AREE DEMANIALI .....	17
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE .....	18
PARTE IV - CRITERI TECNICI SPECCHI ACQUEI .....	20
PARTE V - NORME DI TUTELA AMBIENTALE .....	22
PARTE VI - ECOSISTEMI MARINI E TUTELA AMBIENTALE .....	23
PARTE VII - GLI IMPATTI DELLA NAUTICA DA DIPORTO .....	24
PARTE VIII - SISTEMI DI ORMEGGIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE .....	25
Il sistema di ormeggio “clean moon” .....	25
Il sistema di ormeggio “manta ray” .....	27
PARTE IX - ANALISI DELLE PROBLEMATICHE .....	28
Aspetti Ambientali .....	28
Aspetti Socio-Economici e Gestionali .....	28
PARTE X - I VANTAGGI AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICI .....	28
ALLEGATI .....	30
SCHEMI CONCESSIONE SPIAGGIA – All.1 .....	30
SCHEMI CONCESSIONE SPIAGGIA – All.2 .....	31
SCHEMA MODULO BAGNI PER IL PUBBLICO – All.3 .....	32

# DISCIPLINARE TECNICO

## PREMESSA

Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 3 della Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19, il Comune di Positano, competente per territorio, con la predisposizione del proprio Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, si conforma alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD.

Principi sempre presenti sono: sostenibilità, qualificazione dell'ambiente di vita, minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, sviluppo endogeno, sussidiarietà e coerenza dell'azione pubblica, partecipazione e consultazione della popolazione.

Il territorio di Positano si caratterizza per il suo eccezionale valore paesaggistico e ambientale, ricadendo nell'ambito di tutela paesaggistica come definito dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

In tale prospettiva le definizioni normative che seguono, nell'ambito delle azioni di pianificazione, sono proiettate verso l'obiettivo specifico di PPR di gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri ad espressione dell'obiettivo generale di "tutela e valorizzazione paesaggistica dei sistemi strutturali campani".

Difatti, l'osservanza dei parametri minimi del PAD, esplicitati nell'elaborato di "Relazione Illustrativa", e aventi presupposto normativo sono riflessi nell'ambito della disciplina di seguito dettagliata:

## PARTE I - DISCIPLINARE

Nell'ambito demaniale di applicazione del presente PAD, al fine di un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, sono definite le seguenti norme e prescrizioni tecniche:

### art. 1 Percorsi pedonali

I percorsi pedonali degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiali di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.

#### 1.1 Percorsi pedonali non collocati su spiaggia:

Possono avere caratteristiche tipologiche più libere valutate caso per caso nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, ai fini dell'integrazione nel contesto paesaggistico;

Essere di facile rimozione e realizzati nell'osservanza delle specifiche tecniche per "manufatti" di seguito indicate;

## 1.2 Percorsi pedonali collocati su spiaggia:

Norme comuni per i percorsi sia su spiaggia libera, libera attrezzata che su spiaggia in concessione:

- a. Devono essere chiaramente identificabili;
- b. Devono avere larghezza minima di 1,5 metri lineari;
- c. Devono avere una superficie continua, con possibile giunzione di elementi che non costituiscano intralcio al camminamento con eventuali discontinuità di connessione;
- d. Devono avere superficie non scivolosa;
- e. Devono essere costituiti da materiali preferibilmente naturali (es. non esaustivo o vincolante: il legno naturale o composito, con elevate percentuali di fibre di legno naturale più del 50%);
- f. È vietato l'impiego di materiali costituiti completamente in plastica;
- g. Qualora fossero in legno naturale, devono avere superficie spazzolata, priva di impurità con fibre omogenee idonee al transito a piedi nudi;
- h. Le fughe tra le doghe non dovranno costituire dislivelli ed i vuoti tra esse non dovranno costituire pericolo di caduta o impedimento di fruibilità per i diversamente abili;
- i. Al di sotto della superficie calpestabile dovrà essere installata una sottostruttura trasversale, che garantisca la continuità e stabilità degli elementi costituenti il camminamento;
- j. Il colore dovrà essere preferibilmente naturale del materiale impiegato. In alternativa, l'uso della tinteggiatura dovrà essere mantenuto costante e rinnovato senza alterazioni nel tempo;
- k. Lungo il percorso deve essere collocato almeno un recipiente per i rifiuti;

Norme per i percorsi su spiaggia libera e libera attrezzata accessibile da varchi pubblici:

Devono corrispondere a quelli identificati negli elaborati di individuazione delle spiagge di libera fruizione e dei percorsi pedonali pubblici;

- a. Laddove la collocazione delle passerelle di accesso pubblico, indicata negli elaborati di piano, non risulti adeguata allo stato dei luoghi, potrà essere dislocata diversamente;
- b. Devono essere preceduti da tabelle informative chiaramente identificabili;
- c. Le zone di ingresso e smonto devono essere libere e agevolmente praticabili;

## **art. 2 Varchi**

- a. I varchi possono essere definiti da portali e/o totem posti in corrispondenza dei punti di accesso al percorso per la spiaggia libera ed in corrispondenza degli accessi alle singole concessioni demaniali.

- b. I portali possono essere costituiti da elementi verticali di larghezza e profondità massima 30 cm, con l'aggiunta o meno dell'elemento orizzontale superiore.
- c. L'altezza minima di passaggio al di sotto del traverso deve essere pari a cm 220 e l'altezza massima pari a cm 250; se ad arco, l'altezza massima deve essere pari a cm 250;
- d. Devono essere smontabili, idoneamente zavorrati e autorizzati senza ancoraggi fissi al suolo. È possibile consentirne la stabilità mediante aggancio alle sottostrutture di pedane o percorsi pedonali rialzati, garantendo l'accessibilità dei diversamente abili tramite raccordi e rampe;
- e. Devono rispondere alle prescrizioni di legge relative alla stabilità ed ai criteri di accessibilità, adattabilità, visitabilità;
- f. Possono avere elementi identificativi dell'esercizio pubblico o funzione al quale conducono;
- g. Si prediligono materiali, tonalità e cromie tradizionali della costiera amalfitana per i quali non si appongono prescrizioni e sono comunque soggetti a parere. Si introducono a puro titolo indicativo le seguenti caratterizzazioni:
- h. Colori e sfumature pastello: verde, azzurro, giallo, bianco (es. non esaustivi o vincolanti che possono far riferimento ad un regolamento da introdurre in seguito);
- i. Legno naturale e compositi con elevate percentuali di fibre di legno naturale (più del 50%);
- j. Metalli quali: acciaio marino, ferro zincato e verniciato, corten;
- k. Tessuti e corde;
- l. In caso di forti dislivelli, va collocato un pulsante di chiamata del preposto all'accompagnamento dei diversamente abili, che dia assistenza nell'accesso alle zone attrezzate delle concessioni demaniali;
- m. In corrispondenza dei varchi di accesso alle concessioni demaniali possono essere installati elementi definibili "totem pubblicitari":
  - Hanno funzione informativa relativa alla denominazione dell'esercizio pubblico ed ai servizi offerti;
  - Possono avere un sistema di illuminazione integrato, che abbia emissioni luminose nei limiti della norma, non ad intermittenza e non totale (solo loghi e/o testi di denominazione).

### **art. 3 Spiagge in concessione**

L'area in concessione si intende suddivisa, in linea di massima, per fasce funzionali parallele al mare e dipartenti dalla linea di battigia, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. arenile di libero transito: costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di ml 5 di profondità (fatta salva la possibilità di riduzione a mt.3 in situazioni di particolari esigenze orografiche o per effetto di ordinanze ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri

lineari). Nella predetta zona di lido è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché i mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa;

b. soggiorno all'ombra: fascia avente profondità variabile e comunque coincidente con la profondità delle aree in concessione il cui limite a mare dovrà coincidere con la linea ideale di demarcazione della fascia di arenile libero di cui al precedente punto a).

### 3.1 Nella fascia di soggiorno all'ombra è prevista la disposizione di:

- a. postazioni per gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio;
- b. singoli punti d'ombra (art.10)
- c. sostegni per gli ombrelloni, che deve avvenire nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella A allegata;

### 3.2 Fascia per attrezzature e servizi di spiaggia. Tale fascia ha quale limite a monte il percorso di servizio e/o la passeggiata a mare e nell'ambito della quale sono prevedibili le seguenti attrezzature:

- a. stabilimento balneare;
- b. chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per pubblici esercizi;
- c. cabine spogliatoio;
- d. strutture di servizio connesse all'attività balneare;
- e. previsione di sedi di pronto soccorso;
- f. servizi igienici per il pubblico e per il personale;
- g. docce;
- h. aree d'ombra;
- i. contenitori per la raccolta differenziata;
- j. locali tecnici/magazzino di ricovero attrezzature;
- k. attrezzature da noleggio (circoscritte ad uno spazio massimo pari a 20mq ed adeguatamente distribuite in piano).

3.3 All'interno dell'area destinata ad attività turistico ricreative connesse alla balneazione, il rapporto di superficie tra fascia di soggiorno all'ombra e la fascia per attrezzature e servizi di spiaggia è fissato rispettivamente nel valore di 2/3 e 1/3.

3.4 Tenuto conto della situazione orografica (ovvero nel caso in cui la profondità massima dell'arenile in concessione sia pari o inferiore a 30 metri lineari), la fascia per attrezzature e servizi di spiaggia potrà estendersi fino al 50% della superficie dell'arenile in concessione e comunque non oltre il 50% della profondità massima (v. allegati "Schemi tipo concessioni spiagge").

3.5 Per il rispetto dei requisiti minimi previsti nella Tabella A (v. allegato a "Regolamento"), la collocazione del verde e degli spazi comuni può essere collocata entro il 50% della superficie dell'arenile in concessione.

#### **art. 4 Spiagge di libera fruizione**

Sono da intendersi spiagge di libera fruizione le aree demaniali marittime idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

4.1 Sulle spiagge di libera fruizione sono previsti i seguenti servizi minimi, come previsti dal PUAD regionale:

- a. Pulizia e decoro;
- b. salvamento;
- c. servizi igienici;
- d. docce.

4.2 Ai fini dell'accessibilità devono essere predisposte passerelle e postazioni riservate a persone con disabilità.

4.3 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare porzione di spiaggia libera per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali in proprio o da parte di privati anche con l'installazione delle necessarie strutture, da montare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo, assicurando il ripristino delle condizioni di normale fruibilità; nonché per usi connessi alla balneazione e alla pesca con previsioni di carattere generale.

#### **art. 5 Spiagge libere attrezzate**

Sono aree demaniali marittime ad accesso libero e gratuito ricadenti nell'ambito del 70% delle spiagge concedibili, per le quali è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti, con particolare attenzione all'uso sociale.

Si ravvisa l'opportunità che una congrua porzione dell'arenile della Spiaggia Grande, e attualmente in concessione al Comune e denominata "Lido Positano", sia preservata per garantire servizi balneari – con strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, servizi di igiene e ogni altro servizio assimilabile - in favore dei cittadini residenti a Positano e di fasce di utenza meritevoli di tutela e, al contempo, diversificare le funzioni dell'arenile in conformità alle prescrizioni sovraordinate del PUAD. In tal senso potranno essere riservate offerte di servizi in forma gratuita per i residenti e/o altre categorie svantaggiate; ciò al fine di garantire la fruizione dell'arenile e dei servizi connessi anche nei mesi di maggior flusso turistico, nonostante la saturazione dell'offerta dei concessionari privati insistenti sui restanti lotti.

Pertanto, in tale sito, le attività turistico ricreative riferite alla balneazione si configurano alla stregua di un servizio pubblico locale da erogarsi nelle forme consentite dall'ordinamento, anche in gestione indiretta dell'Ente pubblico in conformità con le disposizioni dell'art. 7 D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, secondo un equo contemperamento degli interessi socio-economici, pubblici e privati.

5.1 All'interno delle spiagge libere attrezzate:

- a. deve essere garantito l'accesso libero e gratuito e i servizi minimi;
  - b. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso dell'area;
  - c. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
  - d. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori, pena l'erogazione delle sanzioni previste alla lettera E) del PAD - Regolamento.
  - e. possono essere previsti, servizi a pagamento legati alla balneazione tra cui:
    - noleggio di ombrelloni;
    - sdraio;
    - lettini;
    - spogliatoi;
  - f. per l'utilizzo dei servizi a pagamento deve essere prevista una tariffa calmierata in relazione al prezzo minimo applicato dai concessionari nei singoli ambiti.
  - g. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento, limitatamente ad una superficie non superiore a 30 mq;
  - h. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- 5.2 La Spiaggia libera attrezzata per la sua interezza deve svilupparsi in senso trasversale alla linea di costa, quindi da mare a monte;

#### **art. 6 Delimitazioni e recinzioni**

- a. le delimitazioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza non superiore a 0,90 metri, devono prevedere almeno 35 cm liberi dal livello della sabbia o almeno il 70% di vuoto rispetto al pieno (sono realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda);
- b. sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili;
- c. le delimitazioni per la separazione delle strutture balneari soggette a concessione devono essere sistemate in senso normale rispetto al mare e si interrompono a 5 metri dalla battigia, salvo i casi previsti alla lett. a), comma 1, art. 3 (e salvo disposizioni ordinamentali in modifica di tale parametro).
- d. le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la



spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi "effetti barriera".

- e. le delimitazioni di confine verso terra devono avere le stesse caratteristiche strutturali e altezza di quelle perpendicolari alla battigia e tali da non pregiudicare la visibilità verso il mare.

## **art. 7 Manufatti**

- 7.1 Sono strutture annesse all'attività turistico - balneare: cabine spogliatoio, servizi igienici e docce calde, bar o buvette, deposito per attrezzi e materiali per servizi di balneazione, direzione per servizi spiaggia ed amministrazione, casotto per guardiano e ogni altra opera che è funzionale ai servizi per il pubblico (v. es. allegato "Modulo minimo bagni per il pubblico").
- 7.2 I manufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri formulati dal Comune tenuto conto degli schemi esemplificativi del piano, e nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, si realizzeranno secondo la morfologia del luogo adeguandosi alle tradizioni costruttive degli impianti turistico balneari della costa tirrenica per quanto concerne tipologie costruttive, materiali caratteri architettonici.
- 7.3 Le opere dovranno essere realizzate facendo ricorso prioritariamente a:
  - a. opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
  - b. soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie rinnovabili;
  - c. sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
  - d. materiali ecocompatibili.
  - e. a tecnologie leggere, facilmente adattabili - sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entro terra - a trasformazioni, adeguamenti, rimozioni.

### Note:

- possono avere una superficie coperta destinata ad attività turistico ricreative connesse alla balneazione come da schema tipo ;
- nel calcolo della superficie coperta rientrano gli aggetti o tettoie chiuse.

## **art. 8 Cartellonistica**

- 8.1 Sulle aree demaniali in concessione e sui tratti di spiaggia libera o spiaggia libera attrezzata, sia per l'Ente che per l'eventuale soggetto gestore, in corrispondenza degli accessi ai percorsi pedonali, va esposta apposita cartellonistica indicante:
  - a. la denominazione dell'area
  - b. l'attività svolta

- c. la superficie concessa
  - d. l'intestatario della concessione
  - e. il numero di concessione e la data di scadenza della stessa
  - f. le tariffe prestabilite
  - g. i servizi gratuiti
  - h. le regole da rispettare.
- 8.2 Nessun elemento può essere posto a bandiera, ad intralcio del pubblico transito;
- 8.3 I pannelli informativi possono avere dimensione massima pari a cm 70x100, posizionati in verticale su elementi di sostegno piantati nella sabbia o zavorrati, e presentare caratteri tali da essere facilmente avvistati e leggibili, nonché essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici ;
- 8.4 Possono essere rialzati da terra con l'aggiunta di una base di supporto fino ad un'altezza totale massima di cm 170;
- 8.5 Possono essere realizzati in legno, metallo verniciato o in tela tesa;

#### **art. 9 Sistemazione del verde**

- art. 1 la disposizione degli elementi di arredo del verde deve essere effettuata nel rispetto del carattere ambientale del sito, con piantumazione prevalente di essenze autoctone, e comunque tali da non costituire "barriere visive" alla vista del mare;
- art. 2 nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
- art. 3 Per la piantumazione delle essenze vegetali devono essere utilizzati vasi di cotto, di ceramica, di legno o di metallo preverniciato di colore chiaro, con esclusione di contenitori di materiale plastico;
- art. 4 Le strutture balneari devono essere preferibilmente mascherate con schermature naturali tali da ridurre l'impatto visivo delle costruzioni verso il mare.
- art. 5 A tal fine si privilegiano sistemazioni di siepi da collocare in vasche prefabbricate, semplicemente appoggiate sull'arenile, sui tavolati etc.
- art. 6 Nelle zone che conservano caratteri naturali di pregio, ove si preveda l'utilizzazione di elementi vegetali, si prevede l'utilizzo di essenze adatte al mantenimento dell'equilibrio dell'ambiente con modalità di piantagione che riproduca il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze dovranno essere individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

**art. 10 Punti d'ombra**

- a. Gli elementi puntuali ombreggianti si distinguono in:
  - Ombrellone circolare di diametro massimo pari a 250 cm;art.1
  - Ombrellone quadrato di lato massimo pari a 400 cm;
  - Gazebo o pergolato quadrato di lato massimo pari a cm 300;
- b. La distanza tra gli ombrelloni circolari deve rispettare i parametri minimi;
- c. La distanza tra i gazebo/pergolati deve essere pari alla lunghezza del proprio lato;
- d. Gli ombrelloni circolari, i gazebi ed i pergolati, quali elementi puntuali, possono essere installati sulla fascia di soggiorno all'ombra e sulla fascia per attrezzature e servizi di spiaggia.
- e. Gli ombrelloni quadrati di ampie dimensioni possono essere installati sulla fascia per attrezzature e servizi di spiaggia.
- f. in riferimento alle caratteristiche dimensionali prevalgono le prescrizioni minime della tabella A (v. allegato a "Regolamento");

**art. 11 Aree d'ombra**

- a. Nelle porzioni scoperte delle zone destinate a servizi, somministrazione di cibi o bevande, ricadenti nelle concessioni demaniali, è possibile installare sistemi di ombreggiamento come indicato negli schemi tipo.
- b. I sistemi di ombreggiamento consentiti sono: ombrelloni, pergolati, gazebi, pergotende;

**art. 12 Protezioni laterali**

- a. È consentita, al perimetro delle aree ombreggiate, l'installazione di pannelli mobili verticali frangivento o frangisole che non costituiscano chiusura totale delle aree ombreggiate.
- b. Se i frangivento o frangisole dovessero avere un'altezza pari agli elementi ombreggianti, dovrà essere lasciato un varco libero pari ad un terzo della lunghezza del fronte principale;
- c. Se i frangivento o frangisole dovessero avere un'altezza pari o inferiore a 2 metri, dovrà essere garantito, su tutti i lati, uno spazio libero tra questi elementi e le coperture ombreggianti pari ad almeno 0,5 metri;
- d. È consentito nelle aree attrezzate scoperte, ad esclusione dei perimetri delle concessioni, apporre elementi mobili frangivento o frangisole con un'altezza massima di 1,5 metri;
- e. Per tutti gli elementi frangisole o frangivento dovrà essere garantita la stabilità senza alcun sistema di ancoraggio fisso, tramite zavorre (es. fioriere, panche, ecc.)

- f. I frangivento o frangisole potranno essere installati nel rispetto della normativa relativa ai rapporti di aeroilluminazione dei manufatti chiusi;

### **art. 13 Manutenzione**

- a. Tutti gli elementi descritti e quelli non regolamentati, ma comunque di completamento dei corpi ricadenti nelle aree demaniali, dovranno essere obbligatoriamente mantenuti ai fini del pubblico decoro;
- b. Tutte le superfici naturali dovranno essere trattate affinché non si alterino le caratteristiche meccaniche e di finitura;
- c. Tutte le superfici tinteggiate dovranno essere mantenute e rinnovate garantendo omogeneità a seconda delle peculiarità caratteristiche di ogni singolo manufatto, evitando visibili alterazioni di usura nel tempo;

## **PARTE II – PRESCRIZIONI**

### **P.1 - CORRETTO EQUILIBRIO TRA LE AREE CONCESSE A SOGGETTI PRIVATI E GLI ARENILI LIBERAMENTE FRUIBILI**

#### Adempimenti:

- a. aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione (escludendo i tratti di costa alta, le aree adibite a vie d'accesso per le persone a ridotta capacità motoria, le aree interdette alla balneazione);
- b. in prossimità dei centri abitati, una o più aree da destinare a spiaggia libera e/o a spiaggia libera attrezzata di facile accesso;
- c. Mantenimento sulle spiagge libere e libere attrezzate delle condizioni di dignità pari alle spiagge in concessione, a cura dell'Amministrazione Comunale e/o mediante affidamento a terzi dei servizi di pulizia e igiene, nonché delle attività di salvamento;
- d. aree in cui sia consentita la presenza di animali d'affezione;

### **P.2 - LIBERA E PIENA ACCESSIBILITÀ AL MARE**

#### Adempimenti:

- a. collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia (un percorso di accesso almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare, accorpati prioritariamente, ove possibile, nelle aree non in concessione);
- b. accessi al mare devono risultare chiaramente individuabili mediante cartellonistica;

**P.3. - FASCIA DEL SOGGIORNO ALL'OMBRA**Adempimenti:

distanza fra i punti d'ombra da centro a centro è variabile secondo i requisiti obbligatori previsti nella Tabella A (v. allegato a "Regolamento"):

obbligatorio: - almeno 3 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi

- almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi

punti 2: - oltre 3 metri lineari e fino a 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi

- almeno 3 metri lineari e fino a 3,5 metri su arenili rocciosi

punti 3: - oltre 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi

- oltre 3,5 metri lineari su arenili rocciosi

**P.4. - CONDIZIONI ESSENZIALI AGLI EFFETTI DI CDM**Adempimenti:

- a. rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche;
- b. offerta di servizi accessibili a persone con disabilità;
- c. locale WC completo di apparecchiature igienico-sanitarie;
- d. postazione doccia dotata di bocchetta erogatrice ad altezza variabile ed opportunamente manovrabile;
- e. una cabina spogliatoio debitamente attrezzata;
- f. dispositivi di emergenza e/o soccorso in postazioni ben visibili e chiaramente individuabili;
- g. apposita segnaletica per servizi e percorsi;
- h. offerta minima e standard dei servizi tali da prevedere, in rapporto al numero di ombrelloni:
- i. un'area attrezzata per gioco e svago;
- j. predisposizione, di norma, di isole di servizio per WC, docce, spogliatoi, locale magazzino, ecc., dotate di apposite cabine, in materiale eco-compatibile, nel rispetto dei caratteri tipici del luogo oltre che in rispondenza della normativa vigente e della regolamentazione comunale di riferimento;
- k. realizzazione di opere e strutture non fisse e facilmente rimovibili;
- l. conservazione e rispetto dell'equilibrio ecologico del sito in zone di pregio ambientale e, in particolare, divieto d'uso di mezzi meccanici, per la pulizia degli arenili, nei mesi di nidificazione di specie protette da normative europee, nazionali e regionali;

## P.5. – DISPOSIZIONI PERMANENTI

### Adempimenti:

- a. l'uso di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili è vietato nei mesi di nidificazione di specie protette da normative europee, nazionali e regionali;
- b. sulle aree demaniali sottoposte a tutela, esposizione di apposita cartellonistica indicante la normativa vigente, la perimetrazione/zonazione e le regole da rispettare sia per i titolari di concessione che per l'Ente e/o il soggetto gestore sui tratti di spiaggia libera o spiaggia libera attrezzata.

## P.6. – AREA PER ANIMALI D'AFFEZIONE

### Premessa normativa e principi generali

- a. La presente sezione del Piano di Attuazione Demaniale del Comune di Positano disciplina l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione nelle aree demaniali marittime del territorio comunale, in conformità alla normativa regionale della Campania e nel rispetto dei principi costituzionali che governano la fruizione dei beni demaniali pubblici;
- b. La disciplina qui delineata si fonda sui principi stabiliti dalla normativa nazionale in materia di turismo con animali al seguito, che promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici.

### Quadro normativo regionale di riferimento

- c. Il presente Piano recepisce e dà attuazione alle disposizioni contenute nella **Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3**, all'**articolo 15** (Accesso dei cani alle spiagge), nel **Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1**, all'**articolo 4** (Spiagge e stabilimenti balneari), e nelle prescrizioni generali del **PUAD – Regione Campania**, articolo 3, lettera e), che impone l'individuazione di aree in cui sia consentita la presenza di animali d'affezione;
- d. La normativa regionale campana stabilisce un sistema articolato che riconosce il diritto all'accesso degli animali d'affezione alle spiagge, contemperando tale diritto con le esigenze di tutela dell'igiene pubblica, della sicurezza e del decoro urbano.

### Competenze comunali e modalità di attuazione

- e. In conformità all'articolo 15, comma 2, della L.R. n. 3/2019, il Comune di Positano, quale ente costiero, può individuare entro il 30 aprile di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo comunque un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento;
- f. Tale facoltà deve essere esercitata nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, dovendo l'amministrazione verificare soluzioni alternative che perseguano l'obiettivo di tutelare tutti gli interessi senza realizzare una netta compromissione di un bene sugli altri.

### Individuazione delle aree destinate agli animali d'affezione

- g. Il Comune di Positano, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento Regionale n. 1/2021, individua le spiagge libere dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, destinando a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione;
- h. Ai fini del presente Piano, il tratto di spiaggia libera destinato all'accesso degli animali di affezione viene individuato in località Fiumicello, come specificatamente identificato e cartograficamente rappresentato nelle – tav. P07, salvo diversa valutazione dell'Ente Pubblico;

#### Adempimenti

- i. Le aree così individuate devono essere delimitate da idonea recinzione, dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso con gli animali e attrezzate almeno con un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni. Il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali.

#### Requisiti per l'accesso

- l. L'accesso degli animali d'affezione alle aree loro destinate è subordinato al possesso, da parte del conduttore, della documentazione prevista dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento Regionale n. 1/2021:
  - certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione;
  - certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e di endo e ectoparassitosi;
  - attestazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale che il cane non è stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali, valida per sessanta giorni dalla data del rilascio.

#### Modalità di conduzione e permanenza

- m. I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore. È responsabilità del conduttore assicurarsi che gli animali non siano lasciati incustoditi, non sconfinino dall'area delimitata e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino;
- n. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito o l'animale può essere allontanato, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa regionale.

#### Disciplina degli stabilimenti balneari

- o. L'accesso dei cani è consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della L.R. n. 3/2019. I concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani alle spiagge in concessione devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrare richiesta di autorizzazione al Comune e, in caso di accoglimento dell'istanza, esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.

Controlli e responsabilità applicative

- p. Il Comune di Positano, in conformità all'articolo 4, comma 8, del Regolamento Regionale n. 1/2021, è responsabile dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo, potendo avvalersi di soggetti pubblici o privati o associazioni da esso delegati;
- q. L'attività di controllo deve essere esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, privilegiando l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto agli obblighi già previsti dalla disciplina generale.

Divieti specifici

- r. È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli animali, in conformità all'articolo 4, comma 9, del Regolamento Regionale n. 1/2021.

Rinvio alla normativa regionale

- s. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, nel Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1, e nelle prescrizioni del PUAD regionale, che si intendono qui integralmente richiamate e la cui osservanza costituisce condizione imprescindibile per l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione nelle aree demaniali marittime del territorio comunale.
- t. La presente disciplina sarà oggetto di periodica revisione in relazione all'evoluzione della normativa regionale di settore e alle esigenze di tutela dell'ambiente marino-costiero e della fruizione pubblica del demanio marittimo, sempre nel rispetto dei principi costituzionali di libera fruizione dei beni demaniali e di proporzionalità dell'azione amministrativa.

**P.7. – POSTAZIONI DI SALVAMENTO CON UNITÀ CINOFILE DA SOCCORSO ACQUATICO**

E' prevista la possibilità di installare postazioni di salvamento con unità cinofile da soccorso acquatico, da inquadrare nel più ampio sistema di sicurezza e soccorso marittimo, in aggiunta ai tradizionali servizi di assistenza ai bagnanti.

Caratteristiche tecniche delle postazioni

Le postazioni di salvamento con unità cinofile da soccorso acquatico devono essere realizzate secondo i seguenti standard tecnici:

- a. Struttura della postazione:

Ogni postazione deve essere costituita da una torretta di avvistamento sopraelevata di altezza non inferiore a 3 metri dal piano di calpestio, realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici e alla salsedine, dotata di scala di accesso e piattaforma di osservazione con parapetto di sicurezza.

- b. Dotazioni di sicurezza:

Ciascuna postazione deve essere equipaggiata con:



- Natante a remi o a motore idoneo al soccorso in mare, omologato per il trasporto di persone e animali
- Attrezzature di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare
- Sistemi di comunicazione radio con la Capitaneria di Porto e i servizi di emergenza
- Binocoli per l'osservazione a distanza
- Megafono per comunicazioni con i bagnanti
- Attrezzature specifiche per il soccorso con cani: imbragature galleggianti, guinzagli di sicurezza, kit di primo soccorso veterinario

c. Spazi per gli animali:

Le postazioni devono prevedere aree ombreggiate e ventilate per il riposo dei cani da salvataggio, dotate di:

- Cucce o ricoveri adeguati alle condizioni climatiche
- Abbeveratoi con acqua dolce sempre disponibile
- Spazi per l'alimentazione e la cura degli animali
- Aree per l'addestramento e il mantenimento dell'efficienza operativa

d. Unità cinofile da soccorso acquatico

Le unità cinofile impiegate nelle postazioni di salvamento devono essere costituite da **cani da salvataggio nautico** appartenenti preferibilmente a razze selezionate per le attività acquatiche (Terranova, Labrador Retriever, Golden Retriever, Cane da Acqua Portoghese), dotati di:

e. Certificazioni e addestramento:

- Brevetto di abilitazione al soccorso acquatico rilasciato da enti riconosciuti
- Certificato di idoneità sanitaria rilasciato da medico veterinario
- Attestato di addestramento specifico per il salvataggio in mare
- Aggiornamenti periodici delle competenze operative

f. Equipaggiamento tecnico:

- Imbragatura di salvataggio con sistema di aggancio per il trasporto di persone
- Giubbotto salvagente ad alta visibilità
- Dispositivi di localizzazione GPS
- Kit di primo soccorso specifico per animali

g. Conduttori e personale specializzato

Il servizio deve essere assicurato da **conduttori cinofili qualificati** in possesso di:

- Brevetto di bagnino di salvataggio

- Certificazione di conduttore di unità cinofile da soccorso
- Formazione in tecniche di primo soccorso e rianimazione
- Conoscenza delle procedure operative della Capitaneria di Porto

Il personale deve garantire la presenza continuativa durante gli orari di balneazione stabiliti dall'ordinanza di sicurezza balneare, assicurando la prontezza operativa delle unità cinofile e il coordinamento con gli altri servizi di salvamento presenti sul litorale.

#### h. Localizzazione e distribuzione territoriale

Le postazioni di salvamento con unità cinofile sono localizzate presso la spiaggia Grande di Positano secondo la distribuzione territoriale specificata negli **elaborati grafici allegati al presente PAD**, con particolare attenzione ai tratti di costa caratterizzati da maggiore affluenza di bagnanti e condizioni meteomarine più impegnative.

La collocazione delle postazioni tiene conto della necessità di garantire una copertura omogenea del litorale, del coordinamento con le postazioni di salvamento tradizionali già esistenti e dell'accessibilità per i mezzi di soccorso e le operazioni di manutenzione.

#### i. Gestione e manutenzione

La gestione delle postazioni di salvamento con unità cinofile può essere affidata a soggetti pubblici o privati specializzati nel settore del soccorso acquatico, previa verifica dei requisiti tecnici e professionali richiesti.

Il servizio deve essere organizzato secondo standard di qualità che garantiscano l'efficacia operativa, la sicurezza degli operatori e degli animali, nonché il rispetto delle normative in materia di benessere animale e tutela ambientale.

### PARTE III - CRITERI TECNICI AREE DEMANIALI.

- Al fine di uniformare la tipologia delle strutture lungo la costa e di limitarne l'impatto ambientale, le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione.
- I materiali utilizzati dovranno essere principalmente quelli del legno, del metallo e della tela, opportunamente protetti con finiture in grado di resistere all'aggressione dell'ambiente marino.
- Le indicazioni del presente Disciplinare rappresentano il punto di riferimento vincolante per le progettazioni che andranno a presentare i singoli richiedenti le concessioni. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la fruibilità e la sicurezza di tutti, ha facoltà di sviluppare progetti specifici vincolanti per l'insediamento di strutture nell'ambito del PAD.

## **TIPOLOGIE COSTRUTTIVE**

### **art. 1 Prescrizioni tecniche ed organizzative**

- a. Le strutture a supporto dell'attività balneare devono avere carattere stagionale, salvo diversa specifica previsione che consenta la destagionalizzazione, quindi essere preferibilmente rimosse alla fine del periodo estivo, mediante facile smontaggio.
- b. I manufatti devono essere costituiti da elementi modulari componibili, di facile trasportabilità e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Al titolare di concessione che chieda di rendere conforme alle previsioni del PAD le strutture in concessione, viene, per tale finalità, rilasciata una concessione suppletiva.
- c. Sono vietate strutture in elevazione e coperture in lamiera ondulate o lisce. Sono escluse le cabine in muratura. Tali opere devono attenersi agli indirizzi ed alle caratterizzazioni tipiche comunali o intercomunali e non debbono allontanarsi da caratterizzazioni architettoniche mediterranee. Le stesse non devono superare i 3,20 ml dal piano di calpestio, tranne nei casi di tetti a spioventi con tegole di cotto la cui base non deve partire da una altezza superiore ai 3,00 ml.
- d. Le dimensioni dei servizi comuni e delle attrezzature a servizio dello stabilimento (ufficio del gestore, cabine spogliatoio, chiosco - bar e capanne a noleggio, ecc.), devono rispettare i criteri igienico sanitari ed i caratteri tipologici delle aree costiere, avendo cura di uniformare gli stessi nell'ambito omogeneo. Le costruzioni non dovranno precludere la vista verso il mare, né alterare l'aspetto paesaggistico. In casi specifici, caratterizzati da particolari esigenze funzionali di adattamento al luogo, soluzioni mirate potranno essere assentite mediante conferenza dei servizi.
- e. Sia gli elementi strutturali che le coperture ed i sistemi di ombreggiamento devono essere realizzati nelle tipologie e materiali tali da ridurre l'eccessivo impatto visivo ed assicurare la buona qualità architettonica e la cura dei dettagli.

### **art. 2 Materiali**

- 2.1 I manufatti a servizio dell'utenza balneare devono essere realizzati privilegiando materiali naturali in armonia con le architetture tradizionali mediterranee. Tutti i materiali devono essere trattati in superficie mediante opportune vernici protettive ed ignifughe, al fine di resistere all'usura provocata dall'ambiente marino, di assicurare la sicurezza pubblica e di garantire il decoro della struttura.
- 2.2 I materiali previsti sono:
  - a. il legno, per le pedane e le superfici in elevazione, trattato con impregnante protettivo ed ignifugo;
  - b. la tela di tessuto naturale, per i pergolati ed i sistemi di ombreggio in genere, da scegliere nei colori idonei a resistere all'azione corrosiva dei raggi solari;
  - c. il metallo, per le parti strutturali, la cui resistenza alle azioni di ossidazione deve essere assicurata o mediante zincatura (per l'acciaio o l'alluminio preverniciato) o per caratteristiche proprie (per il ferro zincato). È, altresì, vietato l'uso di alluminio anodizzato.

### **art.3 Colori**

- a. Le combinazioni cromatiche devono privilegiare le tonalità tenui, in armonia con il paesaggio circostante.

- b. Le parti in legno devono essere preferibilmente lasciate al naturale, o lievemente trattate con tinte chiare.
- c. Le parti in metallo cromato possono essere lasciate a vista; le parti in alluminio devono essere elettrocolorate utilizzando tonalità pastello.

#### **art. 4 Coperture**

Il sistema di coperture prescelto si deve ben integrare nel paesaggio circostante. Le coperture dei locali balneari possono essere piane o a falde. Non sono consentite coperture in lamiera metalliche ondulate o lisce, né è consentito lasciare a vista la guaina di impermeabilizzazione.

4.1 In relazione alle differenti attività, si prevedono i seguenti sistemi di copertura:

4.1.1 per i chioschi – bar, i locali di pronto soccorso, i depositi:

copertura in legno lamellare, piana o a falde

4.1.2 per i locali igienici, le cabine spogliatoi:

copertura in legno lamellare;

4.1.3 per gli spazi esterni ai luoghi di ristoro e le terrazze panoramiche:

ombrelloni con struttura in legno e tela

4.1.4 per gli spazi esterni degli stabilimenti balneari:

- a. ombrelloni con struttura in legno e tela
- b. pergole in legno lamellare coperte con listelli in legno o teli di tessuto naturale
- c. strutture con telai metallici e teli in tessuto naturale
- d. tensostrutture (vele) in tessuto impermeabile di colore bianco, anche retrattili;

#### **art.5 Piattaforme balneari e pedane**

- a. Le piattaforme balneari e le pedane devono essere costituite da elementi modulari in legno che, opportunamente collegati ai percorsi a terra, consentano la fruibilità da parte dell'utenza dei tratti di costa caratterizzati dalla presenza di scogli.
- b. Tali elementi, semplicemente appoggiati o giuntati a secco – in modo da garantirne la facile rimozione -, devono presentare una struttura in legno o metallo, collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi nella roccia (anelli in acciaio inox annegati in appositi fori).
- c. Gli elementi metallici di giunzione e fissaggio devono essere trattati con vernici protettive anticorrosione. Le opere lignee devono essere levigate, prive di schegge e trattate con vernici protettive ignifughe, tali da garantire l'utilizzo delle stesse in assoluta sicurezza.
- d. Si dovrà prediligere l'installazione di pedane, su cui collocare le attrezzature ed i servizi, alla quota di accesso dei percorsi pubblici pedonali. Ad ogni modo dovrà essere garantito l'accesso alle persone diversamente abili.

**art.6 Pavimentazione**

- 6.1 Le passeggiate pubbliche di spiaggia Grande e Fornillo, devono essere riqualificate mediante nuova pavimentazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione paesaggistica n.14/2022 prot.15494 e ss.mm.ii. Realizzata con materiali tali da assicurare la sicurezza pubblica e garantire il decoro degli insediamenti turistico-ricettivi.
- 6.2 La pavimentazione, laddove in legno naturale deve essere realizzata scegliendo preferibilmente doghe in essenze marine, preventivamente levigate, prive di schegge e trattate in superficie con vernici protettive ignifughe, tali da garantire l'utilizzo delle stesse in assoluta sicurezza.
- 6.3 Le combinazioni cromatiche devono privilegiare le tonalità tenui, in armonia con il paesaggio circostante ed i colori caratterizzanti il brand positano.
- 6.4 Le superfici dovranno rispondere alle esigenze di alta calpestabilità e antisdrucciolo (garantendo un'ottima aderenza in tutte le condizioni), nonché alle indicazioni normative atte all'eliminazione di barriere architettoniche.

**art.7 Barriere architettoniche**

- 7.1 Tutti i manufatti ed impianti turistico – ricettivi devono essere resi accessibili anche dai soggetti disabili, ai sensi della normativa vigente in materia.
- 7.2 L'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap deve essere garantito dalla realizzazione di idonee e specifiche strutture.

**PARTE IV - CRITERI TECNICI SPECCHI ACQUEI.****art. 1 Norme comuni a tutte le concessioni**

Prescrizioni tecniche ed organizzative:

L'Ormeaggio nelle zone previste può avvenire esclusivamente attraverso sistemi di ormeaggio non stabili (gavitelli, corpi morti, catenarie etc.) che, ove la concessione venga rilasciata per l'intero anno solare possono essere lasciati sul fondale sotto la stretta sorveglianza del concessionario.

**art. 2 Caratteristiche di rilevamento degli elementi di ormeaggio:**

- a) Campi Boa: N° 4 Boe di colore arancione che delimitano il campo di diametro non inferiore a 80 cm; Boe interne di colore bianco tutte di diametro non inferiore a 30 cm;
- b) Boa singola da diporto: Boa di colore verde di diametro non inferiore a 50 cm;
- c) Boa singola da pesca: Boa di colore giallo di diametro non inferiore a 50 cm;
- d) Boa singola - trasporto passeggeri: Boa di colore rosso di diametro non inferiore a 50 cm;
- e) Boa singola - servizi tecnico-nautici: Boa di colore nero di diametro non inferiore a 50 cm.

**art. 3 Caratteristiche tecniche degli elementi di ormeaggio:**

- a) Campi Boa in specchi di ormeggio: su singolo gavitello
- b) Boa ormeggio da diporto: su singolo gavitello
- c) Boa ormeggio da pesca: su singolo gavitello
- d) Boa ormeggio: su singolo gavitello

#### **art. 4 Adeguamento**

Al titolare di concessione che chieda di rendere conforme alle previsioni del Regolamento le strutture in concessione, viene, per tale finalità, rilasciata una concessione suppletiva necessaria per gli interventi d'adeguamento.

#### **art. 5 Segnaletica**

Le aree in concessione devono essere individuabili mediante idonea cartellonistica, posizionata su gavitelli.

5.1 I cartelli descrittivi devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici e presentare dimensioni e caratteri tali da essere facilmente avvistati e leggibili. Ogni cartellone deve indicare in maniera chiara e precisa:

- a. la denominazione dell'area
- b. l'attività svolta
- c. la superficie concessa
- d. l'intestatario della concessione
- e. il numero di concessione e la data di scadenza della stessa
- f. le tariffe prestabilite.

5.2 Per i gavitelli singoli, ogni gavitello deve indicare in maniera chiara e precisa:

- a. la denominazione dell'area (lettera e numero identificativo della Zona);
- b. il numero di concessione (Esempio: "Gavitello ormeggio unità da diporto a fini sportivi o ricreativi senza fini di lucro, - n. concessione").

5.3 Ai fini della perfetta individuazione delle aree concesse nel titolo concessorio verranno inserite le coordinate del punto di ormeggio, ovvero – per i campi boa- le coordinate delle 4 boe indicanti i punti estremi dello specchio acqueo in concessione.

#### **art. 6 Sicurezza**

Ferme restando le autonome funzioni e prerogative dell'Autorità marittima, nell'ormeggio di unità navali dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni minime:

- 6.1 E' fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio o all'approdo;

- 6.2 E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine;
- 6.3 E' vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati;
- 6.4 In caso di mancato posizionamento del pendino del corpo morto come boa d'ormeggio, sarà di competenza del concessionario l'installazione dello stesso;
- 6.5 Tutte le manovre eseguite all'interno degli specchi acquei dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi;
- 6.6 E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi;
- 6.7 Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo;
- 6.8 E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'ormeggio;
- 6.9 I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature ed alle altre unità di navigazione;
- 6.10 In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., previo invio di diffida al titolare della concessione di provvedere in merito, trascorsi 30 gg., revocherà con proprio provvedimento la concessione rilasciata;
- 6.11 Si fa riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse;
- 6.12 E' fatto altresì obbligo, nelle more della completa regolamentazione delle aree di competenza, di adottare le misure di sicurezza antincendio previste dal decreto dirigenziale n. 8/2008 dell'Area Trasporti e Viabilità – Settore demanio Marittimo- della Regione Campania.
- 6.13 Sono inoltre progressivamente adeguate le concessioni alle previsioni di cui al decreto dirigenziale n. 8/2008 dell'Area Trasporti e Viabilità – Settore demanio Marittimo- della Regione Campania, in occasione dei prossimi rinnovi/rilasci di titoli concessori. In particolare dovrà prevedersi la riserva di posti non inferiore al 10% a favore del diporto in transito.

## **PARTE V - NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- a. Il comune di Positano si trova in zona SIC e pertanto gli specchi acquei devono trovare particolare tutela ambientale, anche in considerazione della necessità di addivenire alla salvaguardia e maggiore tutela della biodiversità del fondale.

- b. Per quanto precede, il Consiglio comunale impegna l'Organo di governo ad attivare, con le modalità opportune, una graduale risistemazione dei sistemi di ormeggio di unità da diporto introducendo forme e strutture ecocompatibili adatte ai fondali di pregio presenti in zona. Tali impegni dovranno trovare sede negli obblighi e capitolati imposti ai concessionari/utilizzatori dei siti, con graduale adattamento in un periodo non maggiore ai due anni, e comunque entro la data del dl. 131/2024.

## **PARTE VI - ECOSISTEMI MARINI E TUTELA AMBIENTALE**

Il principio della tutela ambientale si è sempre più strettamente legato ai concetti dello sviluppo sostenibile e della fruizione turistica responsabile. Ne costituisce un esempio la configurazione recente delle aree marine protette italiane, che sta diventando gradualmente più elastica e cerca di abbinare la protezione ambientale alle esigenze socio-economiche dei territori interessati, puntando principalmente sulla ricetta del turismo di qualità.

Le attività turistico ricreative associate al mare richiamano, infatti, l'attivazione di una grande varietà di servizi: il trasporto collettivo, le visite guidate, l'affitto di mezzi nautici di varia natura, i servizi di ricreazione, le attività sportive, i centri di immersione subacquea, la nautica da diporto, i servizi di ormeggio e rimessaggio. L'insieme di questi operatori economici sta sempre più consolidando un ruolo attivo nelle dinamiche di "sustainable coastal zone management" (gestione sostenibile della fascia costiera), all'insegna dell'offerta turistica di qualità.

Anche la realizzazione di un sistema per la gestione telematica dei campi ormeggio, proposto in questo progetto, e il portale informatico per l'accesso ai servizi, potrebbero costituire una straordinaria opportunità per i gestori dei servizi legati alla fruizione eco-compatibile del mare.

In questo contesto, la tutela dei fondali marini si attua in prevalenza apponendo il divieto di ancoraggio e fissando limiti della velocità di navigazione nelle aree di maggior pregio naturalistico e maggiore vulnerabilità della costa di Positano.

Nei fondali, il fenomeno di aratura delle ancore dei mezzi nautici è responsabile in buona parte dell'erosione e della regressione della prateria; tale regressione si traduce in perdita di habitat, riduzione della produzione di ossigeno e del ruolo ecologico di nursery e, complessivamente, minore biodiversità: in termini turistici, l'aratura dei fondali e l'erosione della flora si traducono in una deturpazione del paesaggio sommerso e in una minore presenza di pesci e specie marine. Analogamente, le ancore operano anche una frantumazione diretta del fondale roccioso, determinando un'erosione accelerata che può portare ad una graduale perdita di biodiversità.

La realizzazione di aree di sosta precostituite quali i campi ormeggio – ove è vietato l'ancoraggio – con gavitelli assicurati al fondale da sistemi a basso impatto ambientale e visivo, può azzerare il fenomeno dell'erosione dei fondali e la conseguente perdita di biodiversità, generando una offerta aggiuntiva di posti barca e servizi per il diporto senza il ricorso a nuovi porti turistici.

Un'infrastruttura leggera, ecocompatibile e contingentata nei soli mesi estivi, quando si concretizza la effettiva richiesta di posti barca, che vede la crescente attenzione da parte degli operatori del settore: porti turistici, Marina, Yachting Club e Società di Charter nautico.



I campi ormeggio telematici, finalizzati ad ospitare i diportisti per periodi brevi, per piccoli transiti, pernottamenti o semplici soste durante un'escursione, rappresentano quindi una delle più interessanti best practices emerse in questi anni, a partire da una sperimentazione nelle aree marine protette.

## **PARTE VII - GLI IMPATTI DELLA NAUTICA DA DIPORTO**

Nell'area mediterranea si registra da anni, malgrado la diffusa istituzione di aree marine protette, al generico impoverimento dei fondali, in termini di biodiversità, e in particolare a una lieve e graduale regressione delle praterie di Posidonia oceanica. Tale dato costituisce un elemento di notevole preoccupazione per lo stato di salute del mare, in quanto la Posidonia svolge un compito ecologico fondamentale, esercitando un ruolo multifunzionale nei sistemi costieri.

Erroneamente considerata un'alga, è in realtà una pianta e come tale svolge la fotosintesi, contribuendo al fissaggio dell'anidride carbonica e alla produzione di ossigeno.

Sulla base dei dati del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una prateria in buono stato di salute ha una capacità di produzione di ossigeno pari a 14 litri al giorno per metro quadro; tale caratteristica la rende un ambiente indispensabile per la riproduzione e protezione degli organismi marini.

Tra le altre peculiarità della Posidonia figura l'elevata sensibilità al degrado e all'inquinamento, che la rende un indicatore ambientale per studi e ricerche. La presenza e lo stato di conservazione della prateria forniscono informazioni dirette sulla trasparenza dell'acqua, sulla composizione dei sedimenti e sul livello degli scambi idrici.

Inoltre, la prateria svolge un determinante compito di protezione delle coste dall'erosione.

Lo stato di sofferenza è generalmente attribuito a fattori inquinanti e alla conseguente torbidità delle acque, che comporta la difficoltà della specie di compiere la fotosintesi e di contrastare l'eccessiva sedimentazione di materiali fini.

Tuttavia, un fattore di impatto non secondario è rappresentato dagli apparati di ancoraggio delle unità da diporto: ancore e catenarie sono la causa principale dell'estirpazione meccanica di foglie e rizomi e, in generale, riducono i valori di copertura e densità della prateria al punto di poter identificare un reale processo di regressione.

Anche il continuo movimento delle catene sul fondo determina una riduzione della lunghezza media delle foglie.

D'altro canto, l'azione di ancoraggio e trascinamento delle ancore sui fondali può danneggiare anche fondali duri; in tali casi l'erosione è provocata dalla frantumazione meccanica degli organismi marini, particolarmente significativa nelle aree ad alta densità di unità da diporto.

Il tema della tutela dei fondali dagli impatti degli ancoraggi è stato oggetto nel 2007 anche del "Tavolo tecnico per la nautica sostenibile", istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito degli accordi intercorsi al Salone nautico internazionale di Genova del 2006.

L'oggetto del tavolo è stato la definizione di criteri, linee guida, standard di riferimento e proposte per il diporto nelle aree marine protette, con l'obiettivo di introdurre la premialità

ambientale per la nautica, mediante l'adozione di una regolamentazione ad hoc nei decreti ministeriali e nei regolamenti delle aree marine protette.

Nel Protocollo tecnico adottato in tale sede, si è stabilito che l'ancoraggio sia consentito compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, al di fuori delle aree sensibili. Con aree "sensibili" si intendono gli habitat e le specie protette, quali le praterie di Posidonia oceanica, le altre fanerogame marine, il coralligeno e le altre biocenosi di pregio.

A tal fine, gli enti gestori delle aree marine protette devono redigere carte ecologiche dei fondali, avviare la realizzazione di campi ormeggio a basso impatto, installare i segnalamenti delle aree sensibili ove è vietato l'ancoraggio e varare opportuni piani di monitoraggio delle aree soggette all'ancoraggio. Il Ministero dell'ambiente si è impegnato a sostenere prioritariamente gli impegni finanziari derivanti da tali accordi.

## **PARTE VIII - SISTEMI DI ORMEGGIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

La semplice realizzazione di aree precostituite quali i campi ormeggio - ove è vietato l'ancoraggio - con gavitelli assicurati al fondale da sistemi a basso impatto ambientale e visivo, è capace di azzerare il fenomeno dell'erosione dei fondali e la conseguente perdita di biodiversità.

L'opera di vigilanza e manutenzione, la sorveglianza degli specchi acquei, la possibilità di definire discipline per gli utenti, che possono limitare l'impatto sull'ambiente, adottando, ad esempio, misure di premialità ambientale per i fruitori muniti di mezzi e dispositivi ecologici, costituiscono ulteriori strumenti di salvaguardia ambientale e promozione di una cultura diffusa di turismo sostenibile.

Per la ritenzione al fondale dei gavitelli di ormeggio si può ricorrere a diversi sistemi, varianti in funzione del substrato e della presenza delle biocenosi, nonché la presenza di una boa jumper (galleggiante sommerso), atta a tenere in tensione il calumo o la catenaria, per evitare che il trascinarsi della medesima, specie durante la bassa marea, provochi un ulteriore fenomeno di aratura dei fondali nell'intorno del sistema di ancoraggio.

- Il sistema "Harmony", specifico per i fondali sabbiosi, consiste in una catena, tenuta in tensione da una boetta di profondità (flotteur), dalla quale si diparte una altra catena di lunghezza maggiore (circa il 40-50% in più) rispetto alla profondità del fondale. A tale catena si aggancia il gavitello di superficie, a cui ormeggia l'unità da diporto. Chiaramente, tutti gli elementi del sistema sono opportunamente dimensionati per reggere ai medesimi sforzi di trazione massimi.
- Il sistema "Manta Ray", specifico per i fondali sabbiosi e fangosi, si avvale di eliche e molle avvitate al fondale o ancore ad espansione, la cui installazione - relativamente veloce - richiede il supporto di sommozzatori, nonché l'utilizzo di sistemi di escavazione subacquei.

### **Il sistema di ormeggio "clean moon"**

Il settore dell'accoglienza riservata ai maxi yacht, conformemente a quanto previsto dalla normativa internazionale MARPOL, prevede l'utilizzo di grandi barche costruite in modo tale da non provocare alcuna forma di inquinamento, per la presenza a bordo di casse stagne per le acque nere e grigie, le quali vengono opportunamente scaricate a terra mediante impianti di aspirazione e smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami, nonché l'adozione di

sistemi di ormeggio in rada che prevengano i danni causati dalle ancore sui fondali, garantendo uno stazionamento più confortevole e sicuro ed al contempo rispettoso dell'ambiente marino.

Pertanto, obiettivo fondamentale è prevenire il danneggiamento dei fondali provocato dalle grandi ancore dei maxi yacht mediante l'adozione di boe di ormeggio affidabili e mini-invasive, da installare e gestire nelle rade più frequentate, anche allo scopo di incrementare la sicurezza in mare e fornire servizi ad alto valore aggiunto, con indubbio vantaggio economico per le popolazioni delle località turistiche e maggiore soddisfazione dei turisti.

Garantire la salvaguardia della fascia costiera, significa prevenire l'inquinamento del mare e impedire interventi sbagliati che minano la sopravvivenza della Posidonia oceanica, pianta endemica del Mediterraneo che si estende sui fondali in forma di prateria, tra la superficie ed i 40 metri di profondità.

Essa produce la maggior parte dell'ossigeno disciolto nel mare e costituisce un ecosistema importante per diversi organismi marini che vivono all'interno di questo habitat.

Tale prateria necessita di luce e di acque limpide e quando è sana contribuisce al naturale equilibrio del sistema di spiaggia, sia nella parte emersa che in quella sommersa.

Le cause principali del degrado delle praterie di Posidonia oceanica sono:

1. l'inquinamento delle acque dovuto allo sversamento in mare di liquami e sostanze inquinanti
2. la torbità delle acque dovuta al sedimento sollevato dalle ancore delle imbarcazioni
3. il danno meccanico provocato dall'azione diretta delle ancore sulla prateria
4. gli interventi sbagliati, perché non sostenibili, sulla fascia costiera.

Il Progetto Clean Moon nell'area di Positano propone l'applicazione di tecnologie e metodologie di salvaguardia ambientale, che si concretizzano nella creazione di figure specializzate sui temi della protezione della fascia costiera, in grado di gestire la realizzazione ed il funzionamento dei sistemi di salvaguardia resi disponibili agli approdi turistici, e lo sviluppo di soluzioni tecniche integrate e modulari costituite da impianti di svuotamento dei dispositivi per acque nere e grigie, dispositivi di contenimento e smaltimento di sversamenti accidentali, dispositivi di smaltimento di rifiuti solidi, campi di ormeggio telematici nel rispetto dei fondali, strumenti per la promozione del territorio in riferimento alla mobilità sostenibile, la certificazione ambientale degli approdi e la promozione della certificazione di imbarcazioni e navi.

L'obiettivo è un sistema di accoglienza sostenibile ai maxi yacht, nel quale questa tipologia di imbarcazione e di utenza troverà deciso miglioramento nella qualità dei servizi, nella gestione dell'impatto ambientale e nello sviluppo sostenibile del territorio.

Infatti, sul territorio di Positano, allo stato attuale, non è presente una struttura portuale vera e propria, ma solo un sistema di moli ed approdi destinati allo scalo di traghetti ed aliscafi o all'accosto di piccole imbarcazioni; tuttavia, la presenza di maxi yacht alla fonda è frequente e costante, e ciò provoca un notevole danno ambientale dovuto agli ancoraggi in rada sulla prateria di Posidonia oceanica.

## **Il sistema di ormeggio “manta ray”**

Come noto, le imbarcazioni generano sui gavitelli delle forze di trascinamento, determinate da vento e corrente alle quali devono essere opposte opportune resistenze dalle linee di ormeggio, costituite dall'insieme gavitello-catena-sistema di ritenzione.

Nel caso di posa di boe o gavitelli l'ancoraggio sul fondale deve essere assicurato da sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, assicurando il minor impatto ambientale.

Sui fondi duri sono da utilizzare i sistemi di ancoraggio tipo “halas” o catene in acciaio ancorate direttamente agli scogli.

Sulle praterie di Posidonia oceanica o su fondali sabbiosi misti a Posidonia sono da utilizzare i sistemi di ancoraggio tipo “a molla” o “a spirale”.

Sui fondi mobili, sabbiosi e/o fangosi sono da utilizzare ancore del tipo “Manta Ray”, a bassissimo impatto visivo ed ambientale, inseriti nel fondale con tecniche non invasive. Per ogni gavitello o boa deve essere realizzato un sistema a fondo virtuale (la catena non deve strisciare sul fondale, ma deve rimanere in tensione con apposito galleggiante sommerso).

Un'altra caratteristica dell'ormeggio è il Raggio Libero, cioè la distanza con il gavitello più vicino che, oltre ad assicurare la privacy degli utenti e la sostenibilità paesaggistica ed ambientale del campo ormeggi, deve garantire all'imbarcazione di muoversi liberamente “alla ruota”, anche con velocità angolare diversa dalla barca vicina.

Manta Ray è un sistema di ancoraggio sottomarino progettato per essere solidamente infisso in profondità nel fondo marino.

Il sistema è composto di due parti: l'ancora Manta Ray dotata di una cuspidi a croce con terminale svasato e ali laterali, anch'esse svasate, per favorirne la penetrazione al suolo e, nella parte posteriore, di un alloggiamento cilindrico per accogliere l'utensile guida del martello percussore e seguirne la direzione di infissione; e l'organo di collegamento per il collegamento in superficie che può avvenire tramite un unico cavo di acciaio o attraverso una barra filettata ed un cavo di ancoraggio.

Nel primo caso le ancore saranno fornite complete di cavo di ancoraggio della lunghezza e del diametro richiesti.

Alla testa di ogni barra, che normalmente sporrà dal fondo marino per poche decine di centimetri, verrà fissato il cavo di ancoraggio vero e proprio con un apposito golfare: questo secondo sistema presenta il vantaggio di poter essere rimosso in qualsiasi momento lasciando il fondo marino privo di scorie e di corpi abbandonati.

Il sistema di ancoraggio Manta Ray è invisibile e sicuro ed è ideale per boe di ormeggio e pontili galleggianti e per l'applicazione in tutti quei luoghi come baie e parchi marini in cui sia necessario prestare un'attenzione particolare al rispetto per la natura.

Le operazioni di disinstallazione prevedono:

- 1) Smontaggio e trasferimento al sito di stoccaggio delle boe di ormeggio e delle boe di segnalazione.
- 2) Smontaggio completo, verifica e lavaggio dei sistemi di ormeggio.

- 3) Smontaggio completo, verifica e lavaggio dei sistemi di segnalazione.
- 4) Montaggio di segnali galleggianti semisommersi nei punti di attacco delle boe al fondo al fine di individuarli al momento di rimontare i campi boe.

Le operazioni di gestione ed erogazione dei servizi ai clienti sono le seguenti:

- a. Accoglienza e assistenza all'ormeggio;
- b. Informativa in mare ed in porto;
- c. Sensibilizzazione degli utenti e comunicazione delle finalità del progetto;
- d. Sorveglianza e security.

## **PARTE IX - ANALISI DELLE PROBLEMATICHE**

Fondamentale è la scelta della collocazione dei campi ormeggio, che deve risultare dall'esame dettagliato e incrociato di una serie di fattori, quali:

### **Aspetti Ambientali**

- 1) le caratteristiche biocenotiche dei fondali (per assicurare la massima tutela dei fondali sensibili);
- 2) le caratteristiche geologico - tecniche del fondale marino;
- 3) la batimetria dei fondali;
- 4) l'esposizione agli eventi meteomarini (ridossi, venti dominanti).

### **Aspetti Socio-Economici e Gestionali**

- 1) l'andamento dei flussi diportistici e turistici;
- 2) la presenza di operatori locali interessati alla gestione e alla fornitura di servizi;
- 3) l'accessibilità da porti, approdi e spiagge;
- 4) le esigenze di fruizione locali;
- 5) le necessità di sicurezza della navigazione (distanza dalla costa, segnalamenti).

Dal punto di vista metodologico, lo step preliminare alla realizzazione di un campo ormeggio consiste in una verifica di prefattibilità ambientale e socio - economica: in sostanza, con una fase di screening e lo svolgimento di sopralluoghi e incontri in loco preliminari, si devono accertare l'esistenza di fondali di pregio che necessitano di tutela, contestualmente all'interesse da parte dei diportisti e degli operatori socio-economici del settore.

## **PARTE X - I VANTAGGI AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICI**

La realizzazione di campi ormeggio per la nautica da diporto rappresenta un'importante opzione per le politiche di tutela ambientale dei fondali marini, nonché per la disciplina dei flussi diportistici e turistici.

Gli effetti di mitigazione sull'erosione dei fondali sono accertati ed i benefici in termini di gestione delle presenze turistiche evidenti, soprattutto in prospettiva di una delle più interessanti esperienze di gestione sostenibile della fascia costiera,


Dal punto di vista socio-economico, i campi ormeggio garantiscono la creazione di un'offerta turistica e diportistica aggiuntiva, con la creazione di nuovi posti barca in aree di grande pregio ambientale e paesaggistico, mediante un'infrastrutturazione relativamente leggera e a carattere stagionale.

L'offerta integrativa di servizi per il diporto a corredo della sosta in sicurezza (taxi nautico, prelievo rifiuti, catering, merchandising, visite guidate, diving, sea-watching, pesca-turismo, ecc.) rappresenta un'opportunità in più per gli operatori del territorio. Tale offerta si può tradurre in creazione di posti di lavoro stagionali di non modesta entità.

La possibilità di predeterminare con grande anticipo la possibilità di un ormeggio in rade e baie di grande richiamo inserisce tali specchi acquei all'interno del sistema dei servizi nautici di eccellenza, lungo le direttrici del turismo nautico di qualità, che offre al turista e al diportista la possibilità di scoprire e frequentare luoghi solitamente difficilmente raggiungibili, all'insegna della sostenibilità.

## ALLEGATI

## SCHEMI CONCESSIONE SPIAGGIA – AII.1




allegato - SCHEMA TIPO CONCESSIONE



## SCHEMI CONCESSIONE SPIAGGIA – AII.2


SPIAGGIA MAGGIORE DI 30 METRI \_ IPOTESI 2



## legenda

- arenile in concessione
- arenile di libero transito (battigia)
- delimitazione arenile in
- limite massimo della fascia attrezzature/servizi
- fascia delle attrezzature e servizi di spiaggia (la posizione di volumi funzionali di servizi e le aree d'ombra può variare nell'ambito della fascia)
- estensione della fascia dei servizi per la collocazione degli spazi comuni al fine del soddisfacimento dei requisiti minimi
- fascia di soggiorno d'ombra
- aree d'ombra (ombreggiamento totale nei limiti indicati)
- volumi per servizi ed attrezzature
- percorsi pedonali per la battigia
- portale d'ingresso
- contenitore rifiuti
- punti d'ombra \_ ombrellone diametro max 2 m
- punti d'ombra \_ quadrati max 4x4 m
- punti d'ombra \_ gazebo/pergolato max 3x3 m

SPIAGGIA MINORE DI 30 METRI \_ IPOTESI 2




allegato - SCHEMA TIPO CONCESSIONE




### SCHEMA MODULO BAGNI PER IL PUBBLICO – AII.3

MODULO BAGNI PER IL PUBBLICO DIS. - SUP. MINIMA NETTA \_ MQ 3,40



MODULO BAGNI PER IL PUBBLICO F./M. - MINIMA NETTA \_ MQ 2,70



allegato - SCHEMA TIPO BAGNI PER IL PUBBLICO